
GAETANO PECORELLA

LIMITI ALLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE ALLA LUCE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO

C'è un postulato, in materia di rapporti tra il processo penale e la libertà d'informazione: la casa della giustizia deve avere le pareti di vetro perché ogni pubblica attività è soggetta al controllo democratico. Tutti hanno diritto di sapere ciò che avviene nelle stanze dei nostri tribunali.

Ma la trasparenza non risponde soltanto a un interesse pubblico, al buon funzionamento della giustizia.

La trasparenza risponde anche all'interesse delle parti a conoscere se l'accusa sta procedendo nel pieno rispetto delle regole. La vigilanza dei mass media serve anche a questo.

Se così è, parrebbe che nessun rapporto possa intercorrere tra le tipologie di processo la libertà di stampa; e dunque, tra il giusto processo e i limiti di tale fondamentale libertà.

In effetti si è portati ad individuare i confini del diritto ad informare o nel diritto alla riservatezza, ovvero alla reputazione, dei soggetti coinvolti nel procedimento; o nella tutela del segreto delle indagini, così da evitare l'inquinamento probatorio. Vi è, viceversa, uno stretto legame tra il processo, ed in particolare le regole di formazione della prova, ed i limiti alla libertà di informazione.

Nel processo inquisitorio è necessario che l'imputato sia tenuto all'oscuro delle prove che si sono via via formate, cosicché, una volta raccolte, la conoscenza da parte sua può aversi, senza conseguenze negative: tant'è che, con la *discovery* nei suoi confronti, viene meno anche il segreto c.d. esterno, e cioè nei confronti dei terzi.

La formazione della prova fuori dal contraddittorio delle parti, d'altra parte, rende indifferente, ai fini della genuinità della stessa, che il giudice la conosca nel corso del dibattimento, ovvero in una epoca anteriore.

* Relazione al Convegno *Vittorio Chiusano. Difensore dei diritti costituzionali*, tenutosi a Torino il 21 luglio 2008.

Discorso del tutto diverso deve farsi per il processo accusatorio, nel quale, eventualmente, può ammettersi che l'imputato conosca gli elementi che l'accusa va raccogliendo, sempre che ciò non costituisca un rischio per l'inquinamento delle indagini. Viceversa, poiché prova può essere soltanto ciò che entra in dibattimento, per il tramite del contraddittorio, e comunque con la selezione degli atti del fascicolo, nessun'altra fonte di informazione deve poter influire, direttamente o indirettamente, sulle convinzioni che il giudice va formandosi, anche con il contributo delle parti processuali.

Con il giusto processo, così come è delineato nell'art. 111 della Costituzione, il fatto che l'imputato sia a conoscenza di un atto delle indagini non può e non deve avere alcun effetto sul mantenimento del segreto, che è funzionale all'essenza stessa del processo, e cioè, come si è detto, all'ingresso come prova solo di ciò che entra in dibattimento per le vie previste dal codice.

Potrà sostenersi, forse, che nulla cambia, ad esempio, se le intercettazioni telefoniche sono conosciute alla chiusura delle indagini, o ancor prima, rispetto al contraddittorio dibattimentale: le conversazioni tra i soggetti delle telefonate non hanno una diversa rilevanza se sono conosciute dal giudice nell'immediatezza delle indagini, ovvero con la lettura degli atti del fascicolo del dibattimento.

Non è così. Anzitutto, le intercettazioni di cui dà notizia la stampa, sono il più delle volte i brogliacci di polizia che contengono i passaggi ritenuti rilevanti per l'accusa, e mai quelli a difesa dell'imputato. Né la completa lettura potrà, in qualche misura, ristabilire l'ordine delle cose, sia perché resta nella memoria del giudice una prematura convinzione di colpevolezza, sia perché diviene mestiere assai difficile quello di giudicare andando contro la *communis opinio*, formatasi sulla stampa, che l'imputato sia l'autore del delitto, magari particolarmente efferato.

In ogni caso, la lettura delle intercettazioni si accompagnerà, se conosciute in dibattimento, a tutte le altre prove che la difesa potrà portare, cosicché una frase apparentemente di grande peso per l'accusa, potrà risultare, alla luce di una testimonianza, del tutto insignificante. È vero che, alla fine, la prova sarà quella formatasi in dibattimento, ma è altrettanto vero che il pregiudizio, dopo una intensa campagna di stampa, sarà difficile da rimuovere, soprattutto se si tratta di processo di Corte d'Assise.

Se queste considerazioni sono corrette, gli articoli 114 e 329 del c.p.p. non appaiono compatibili con il giusto processo, se per tale intendiamo il processo delineato dall'art. 111 della Costituzione, e cioè quel processo che divide nettamente la fase delle indagini da quella del dibattimento, e che esclude che il giudice possa avere conoscenza di atti dell'inchiesta diversi da quelli consentiti. C'è, oggi, nel sistema un paradosso difficilmente accettabile: gli atti dell'indagine non possono far parte del fascicolo del dibattimento,

salvo eccezioni, ma, nella memoria del giudice, e magari nelle sue carte private, quegli stessi atti entrano grazie alle informazioni giornalistiche. Con una aggravante, e cioè che, se il giornalista rispetta gli articoli 114 e 329 del c.p.p., non potendo pubblicare l'atto in sé, ma soltanto il suo contenuto, la conoscenza del giudice passa attraverso ciò che il giornalista di quell'atto ha compreso ed ha voluto pubblicare.

Se si vuole essere coerenti, rispettando i principi del giusto processo, nulla di ciò che è raccolto nelle indagini, deve essere reso pubblico, se non dopo l'ingresso dell'elemento di prova nel dibattimento, attraverso il contraddittorio delle parti. Si dirà che in tal modo si pone un bavaglio alla stampa, che si viola il diritto di cronaca e che si fa venir meno quella trasparenza dell'amministrazione della giustizia che è un valore di rilevanza costituzionale. Siamo davvero sicuri, però, che la diffusione di stralci di interrogatori, o di frasi di telefonate, spesso penalmente ininfluenti, o di risultati peritali, aiutino a far giustizia nel modo migliore? O, piuttosto, non avviene che i processi vengano istruiti, discussi e decisi fuori dalle aule di giustizia, motivo per cui l'imputato, benché assolto, resta per sempre colpevole nell'opinione pubblica?

Con parole forti e incisive il garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, così risposto a queste domande: *« Si vuole tutto conoscere, per poter tutto giudicare. Nel nostro Paese le implicazioni connesse a questo fenomeno hanno toccato ormai il livello di guardia: e non ci riferiamo solo alla diffusione delle intercettazioni e, in genere, del materiale di indagini giudiziarie. Nella società dello spettacolo si moltiplicano i talk show basati su fatti ed episodi della politica, della vita sociale, delle relazioni interpersonali, che mettono in piazza, nei moderni fori telematici, vicende spesso anche privatissime. Vengono esposte a una discussione inevitabilmente superficiale, informazioni raccolte in indagini giudiziarie, in attività mediche di cura e diagnosi, strettamente legate alle condizioni fisiche e psichiche delle persone. Cose che richiederebbero di essere valutate con cognizione dei fatti, nelle sedi opportune, da chi ha gli strumenti adatti per coglierne a pieno il significato. In una parola: troppi processi mediatici; troppa commistione fra realtà e reality ».*

Se è il buon funzionamento della giurisdizione che si vuole garantire, il valore primario del processo è esattamente quello che, con la diffusione di notizie coperte dal segreto, si rischia di compromettere: è il valore, come si è detto, della formazione della prova in contraddittorio, nella parità delle parti e davanti a un giudice terzo. È, in altre parole, la verginità mentale del giudice. Perciò, il postulato di partenza, e cioè la pubblicità degli atti giudiziari, prima del dibattimento, come controllo sull'attività del magistrato, deve essere quanto meno riformulato. La stampa deve sì assicurare la trasparenza, ma con modalità diverse dal celebrare i processi, di cui conosce peraltro solo degli spezzoni, per

il tramite dei mass media. Come ha scritto Corrado Calabrò, nella relazione del 2008 sull'attività svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *«Assistiamo con sempre maggiore frequenza alla mimesi del processo in televisione, la quale si impossessa di schemi, riti e tesi tipicamente processuali, riproducendoli con i modi, tempi e il linguaggio del mezzo televisivo».*

Giustizia viene percepita soprattutto per come appare, ed essa appare come è rappresentata dai media. Dell'informazione sul processo — giustificata dal “diritto di cronaca” — si è passati al processo celebrato nei mezzi di informazione: un'aula mediatica che si costituisce come foro alternativo, un modo “onnivoro” di raccogliere ogni conoscenza che arriva ad un microfono o ad una telecamera. In tale dinamica, è la sentenza pronunciata nel processo, quello vero, a risultare meno attendibile e comunque tardiva, avendo l'opinione pubblica già registrato come “vera” quella subliminalmente propinata dal mezzo televisivo».

Con ciò non si vuole che la stampa abdichi alla sua funzione di garantire la «trasparenza» delle istituzioni, ed in particolare delle istituzioni giudiziarie: si vorrebbe che garantisse una «buona trasparenza» offrendo al Paese una corretta informazione sui processi, e non sulle indagini. Si vorrebbe che fornisse una informazione critica su come l'accusa ha costruito le prove, sui tempi della giustizia, sulla serenità dei giudici.

Si dirà che l'informazione sul processo, e non sulle indagini, potrebbe essere tardiva, perché non mirerebbe ad impedire eventuali deviazioni soprattutto da parte dell'organo dell'accusa. Certo non è pubblicando intercettazioni, magari penalmente influenti, che si garantisce la legalità: tanto più che le notizie, di regola sono fatte filtrare dagli inquirenti, e non certo dagli imputati, che dalle pubblicazioni altro non ricevono che un pregiudizio. Peraltro, uno dei motivi per imporre la segretezza sino al dibattimento, è la disparità tra il Pubblico ministero, che tutto conosce, e che può, per così dire, prepararsi il terreno, per il tramite della stampa, e la difesa che di tutto è all'oscuro.

La stampa ha sì un grande compito, al servizio della democrazia: è quello di denunciare le distorsioni delle indagini, se ci sono, il cattivo uso degli strumenti processuali. In questi casi anche la violazione del segreto delle indagini ha una piena giustificazione nell'adeguatezza dell'azione al fine. È solo per la salvezza della giustizia che di giustizia, di prove, di testimonianze, di confessioni o intercettazioni, si può parlare al di fuori delle sedi a ciò delegate: e cioè degli atti processuali, delle memorie delle parti, delle decisioni dei giudici.

È necessario, con coraggio, spezzare la interattività tra la scena mediatica, e quella giudiziaria. Come ha scritto Daniel Soulez Lavrière: *«Una persona indiziata deve affrontare un giudice istruttore in tribunale e venti giudici istruttori mediatici. La scena mediatica, con le sue investigazioni, strumentalizza a volte la scena*

giudiziaria. Ed anche senza investigazioni, le fughe di notizie dalla scena giudiziaria alimentano la scena mediatica che a sua volta condiziona la scena giudiziaria ». Come si vede, il problema non è solo italiano.

Se il giusto processo esige il segreto delle indagini, sino alla *discovery* nel giudizio, si deve egualmente stare lontani da tentazioni repressive nei confronti della stampa. È alla radice che si deve andare: più cautela, come l'archivio riservato per le intercettazioni; più responsabilità per i depositari dei segreti, magistrati e forze dell'ordine; più indagini per le fughe di notizie dalle Procure.

Ma perché le inchieste siano possibili, si deve sciogliere il nodo del segreto del giornalista: senza l'obbligo di deporre, nessuna indagine è possibile. Forse la soluzione sta proprio nel mantenere il diritto al segreto, salvo che chi dà la notizia, commetta un reato nel darla: perché — sono le parole di Pizzetti — *« questa non è vera informazione, non è trasparenza, non è vero servizio che si fa all'opinione pubblica e alla democrazia. Non è giusto, in nome di una trasparenza che diventa prima di tutto spettacolo, e talvolta persino morbosità, invocare la legittimità di ogni invasione nella sfera più intima e riservata delle persone »*.

La sanzione, al giornalista, deve costituire, poi, l'ultimo dei mezzi per tutelare la segretezza delle indagini e, con questa, la corretta formazione delle prove e la stessa dignità delle persone.

Né è necessario ricorrere alle sanzioni criminali perché, comunque, si è in presenza dell'esercizio di un diritto costituzionale, sia pure oltre i limiti consentiti. Meglio, e forse anche più efficace, è il ricorso a sanzioni pecuniarie che colpiscano anzitutto l'editore ed in misura proporzionale al numero di copie vendute di quotidiani, libri o riviste. È con la diffusione di notizie, spesso in esclusiva, che l'editore tende ad aumentare il numero di copie vendute e, quindi, i suoi utili. Falcidiarli può far sperare in una forma di autodisciplina. È il richiamo che ha fatto il garante per la protezione dei dati personali: *« Vogliamo rivolgere ancora una volta un appello accorato soprattutto agli uomini dei media. Fermatevi e riflettete »*.